

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. OMISSIS del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012, vertente

CORRENTISTA

TRA

- attrice -

BANCA

E

- convenuto -

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.06.2016 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

CORRENTISTA titolare di un conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS presso BANCA, agenzia di Battipaglia, utilizzato per la sua attività di impresa omissis, chiede la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali, biologico ed esistenziale nella misura di € 50.000,00 oltre i danni emergenti successivi al 2012 e fino alla revoca del blocco degli assegni, ovvero da liquidare, in alternativa, in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Esponde che:

- il conto ha sempre avuto provvista sufficiente e la facoltà di disporre mediante emissione di assegni in base a convenzione mai revocata;
- la sua attività ha sempre prodotto un buon reddito annuo (la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011 indica un reddito lordo di € 198.074);
- il rapporto di conto corrente si è sempre svolto con reciproca fiducia, essendo una buona cliente, sia per movimentazione del conto, sia per le commissioni generate;
- tuttavia, in data 9.12.2011, dopo aver effettuato un versamento di € 2.800,00 sul conto, ha chiesto all'impiegato dello sportello il rilascio di un nuovo *carnet* di assegni;
- l'addetto, dopo essersi allontanato dallo sportello ed aver consultato i suoi superiori, l'ha informata bruscamente, dinanzi ad altri clienti, di non aver diritto al rilascio di un nuovo *carnet* di assegni;

- il diniego, anche per l'assenza di riserbo rispetto ad altri clienti, ha causato uno stato depressivo ansioso che ha richiesto le cure di uno psicologo clinico;
- in data 23.12.2011, dopo aver effettuato un altro versamento di € 4.600,00 sul conto, ha reiterato la richiesta di ottenere il rilascio di un nuovo *carnet*, ma la responsabile l'ha informata di non averne diritto, in quanto alcuni assegni non erano ancora rientrati in banca;
- replicava la correntista che alcuni assegni erano stati sbagliati nella compilazione ed annullati, mentre altri erano stati rilasciati in pagamento a fornitori abituali ed evidentemente non erano stati ancora messi all'incasso o erano stati richiamati per contestazione;
- ciononostante, la banca ha insistito nel rifiuto e, a tutt'oggi, l'attrice è sprovvista del *carnet* di assegni ed impossibilitata ad operare con tale importante mezzo di pagamento per fare fronte ai suoi impegni contrattuali per l'attività di erboristeria e per i pagamenti personali;
- l'inadempimento contrattuale della banca, la quale ha tenuto un comportamento contrario alla correttezza, trasparenza e buona fede, sta cagionando notevoli danni patrimoniali, psicologici ed esistenziali, che si quantificano prudenzialmente in € 50.000,00 annui, anche in base alla situazione assegni dell'anno 2011 (per quell'anno ha emesso n. 70 assegni per un totale di € 44.139,38), oltre ai danni per gli anni successivi al 2012 e fino alla revoca del blocco degli assegni.

BANCA costituitasi, svolge le seguenti difese:

- la banca ha sempre agito con la massima riservatezza, senza mai diffondere a terzi notizie o informazioni relative all'attrice e/o al rapporto bancario;
- le ragioni dell'impossibilità di rilasciare un nuovo libretto di assegni consistono nella mancata negoziazione, al momento della richiesta (9.12.2011), di ben 9 assegni del precedente *carnet* e nell'osservanza delle recenti disposizioni in materia di circolazione dei titoli di credito, che si pongono l'obiettivo di limitare il fenomeno vietato della postdatazione degli assegni;
- l'utilizzo del conto corrente non è sempre stato lineare, poiché vari assegni sono pervenuti senza copertura ed il responsabile della banca è stato costretto a sollecitare versamenti immediati per far fronte al pagamento ed evitare il protesto;
- in termini generali, non sussiste uno specifico obbligo in capo alla banca di rilasciare uno o più libretti di assegni ai propri correntisti, i quali possono comunque operare sul conto attraverso ordinarie operazioni, anche avvalendosi di strumenti informatici (c.d. "banca on line") con i quali è possibile disporre bonifici e pagamenti vari direttamente dalla propria impresa o dalla propria abitazione, senza più ricorrere agli assegni cartacei;
- risulta difficile immaginare che un imprenditrice esperta come CORRENTISTA, la quale ha emesso assegni privi di copertura, sia poi caduta in uno "stato depressivo ansioso" per il semplice diniego di un libretto di assegni;
- la richiesta di risarcimento danni commisurati all'importo degli assegni emessi annualmente è assolutamente temeraria.

Come è noto, il contratto di conto corrente bancario (c.d. di corrispondenza) obbliga la banca alla prestazione in favore del correntista di un servizio di cassa, consistente nel provvedere per conto, nell'interesse e secondo le istruzioni del cliente, alle riscossioni, ai prelievi e ai pagamenti, questi ultimi nei limiti dei fondi disponibili derivanti da un deposito, da un'apertura di credito, da un'anticipazione o da un altro contratto bancario (art. 1852).

Il servizio di cassa è riconducibile al mandato, consistendo nell'esecuzione di incarichi (riscossioni, prelievi e pagamenti) ricevuti direttamente dal correntista o indirettamente da altro cliente (art. 1856 c.c.).

Il contratto di conto corrente si configura, perciò, come un contratto complesso, nel quale confluiscono elementi del conto corrente, del mandato, del deposito, ecc.

In particolare, il servizio di pagamento, nei limiti della provvista disponibile, non comprende tutte le possibili modalità di conferimento dell'incarico, non potendosi configurare il conferimento di un mandato generale, ma solo quelle previste dal contratto di conto corrente ed eventualmente da un contratto distinto ed accessorio.

Generalmente il contratto di conto corrente prevede l'obbligo della banca di eseguire incarichi di pagamento attraverso varie modalità (assegni, bonifici, giroconti, ecc.).

Quando prevede il servizio di pagamento mediante assegni, il contratto di conto corrente contiene espressamente una convenzione di assegno, che attribuisce al correntista il diritto di disporre della provvista mediante assegni bancari e obbliga la banca a prestare il servizio di cassa pagando all'ordine del prenditore le somme indicate nel titolo nei limiti dei fondi disponibili.

La convenzione di assegno può risultare anche da un contratto distinto ed accessorio o può essere tacita (art. 3 comma 2 del R.D. n 1736 del 1933), risultando dal rilascio di un libretto di assegni.

Pertanto, il diritto del correntista al rilascio di un libretto degli assegni, ed il corrispondente obbligo della banca, sussiste solo se intercorre tra le parti una convenzione di assegno, prevista direttamente nel contratto di conto corrente o in un distinto contratto.

Laddove non vi sia una convenzione espressa, il correntista non può vantare un diritto al rilascio del libretto degli assegni e avrà diritto a pretendere dalla banca solo l'esecuzione degli incarichi di pagamento secondo le forme contrattualmente previste (bonifici, giroconti, ecc.), a meno che la convenzione non si formi tacitamente mediante il rilascio spontaneo del libretto a richiesta del correntista.

Nel caso di specie, non risulta una espressa convenzione di assegno, poiché il contratto di conto corrente non è stato prodotto.

E' pacifico, tuttavia, che la banca ha sempre effettuato il servizio di pagamento degli assegni in favore della correntista che, pertanto, poteva ragionevolmente fare affidamento sul rinnovo della convenzione mediante il rilascio di un nuovo libretto degli assegni.

Sicché, anche in mancanza di un'espressa convenzione di assegno, il rifiuto della banca di rilasciare un nuovo *carnet* può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato se tale rifiuto, non giustificato dalla mancanza di fondi disponibili o da anomalie nell'andamento del rapporto, costituisce un inadempimento dell'obbligo, risultante dalla clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto, di tutelare l'affidamento ingenerato in modo da preservare gli interessi della correntista.

Secondo la banca, il rifiuto di un libretto degli assegni era giustificato dall'utilizzo irregolare del servizio di pagamento con assegni, sotto un duplice profilo.

Anzitutto, perché, al momento della richiesta (09.12.2011), non erano stati ancora negoziati 9 assegni del precedente *carnet*, pervenuti per il pagamento in date successive.

In secondo luogo, perché nei mesi precedenti erano pervenuti vari assegni privi di copertura immediata, per i quali il protesto era stato evitato grazie ai versamenti effettuati dall'attrice su sollecito della banca.

L'attrice sostiene che alcuni assegni erano stati annullati per errore nella compilazione ed altri non ancora messi all'incasso.

La prima giustificazione (annullamento per errore) è smentita dalla circostanza che, successivamente, tutti gli assegni sono stati negoziati (precisamente, i seguenti assegni: n. omissis di € 716,50 negoziato in data 09.12.2011; n. omissis di € 883,53 negoziato in data 21.12.2011; n. omissis di € 599,40 negoziato in data 02.01.2012; n. omissis di € 599,61 negoziato in data 02.01.2012; n. omissis di € 373,40 negoziato in data 02.01.2012; n. omissis di € 765,60 negoziato in data 03.01.2012; n. omissis di € 261,36 negoziato in data 03.01.2012; n. omissis di € 421,41 negoziato in data 03.01.2012; n. omissis di € 582,78 negoziato in data 31.01.2012).

La seconda giustificazione conferma la fondatezza della ragione di cautela che ha determinato il rifiuto della banca, consistente nel contrasto al fenomeno vietato della postdatazione degli assegni.

L'assegno bancario postdatato, infatti, non è nullo ma irregolare, poiché la legge consente la presentazione immediata dell'assegno postdatato per il pagamento a vista (art. 31 comma 2 R.D. 21.12.1933 n. 1736).

La postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, evitando che l'assegno possa essere utilizzato usurpando le funzioni proprie della cambiale e sfuggendo alla relativa tassa sul bollo.

In sostanza, la banca ha negato il rilascio di un nuovo libretto degli assegni, prima della negoziazione di quelli già rilasciati, ravvisando fondatamente un utilizzo irregolare del servizio di pagamento con assegni postdatati e talvolta privi di copertura immediata.

Sicché, nel rifiuto di un nuovo libretto degli assegni non si ravvisa, in relazione alle circostanze emerse, un inadempimento degli obblighi di salvaguardia risultanti dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di conto corrente, trattandosi di un rifiuto giustificato dalle ragioni di cautelare di un accorto banchiere.

Di qui il rigetto della domanda attrice.

Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con la condanna di parte attrice al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte convenuta, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.

PQM

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. omissis, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna CORRENTISTA al rimborso delle spese processuali in favore di BANCA, che liquida in € 4.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.

Salerno li 02/11/2016

**Il Giudice unico
(dott. Guerino IANNICELLI)**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS